

Comune di Scheggino

Provincia di Perugia

Revisore Unico

Verbale n. 53 del 26/01/2021

Vista proposta di deliberazione consigliere n. 06 del 07/01/2021 avente ad oggetto :
"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO TAR UMBRIA 559/2020"

Richiamato:

- l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;

- Visto l'art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- Vista la proposta di delibera consigliere n. 06 del 07/01/2021 riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 599/2020 del T.A.R. dell'Umbria in cui il Comune viene condannato a rifondere le spese legali, per importo totale di euro 6.377,36;

- Considerato che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

- Vista la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, primo comma del D.lgs. 267/2000 per garantire che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

considerato che:

- la tipologia di debito fuori bilancio ricade nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del Tuel;
- l'Ente può finanziare il suddetto debito con risorse di bilancio senza incorrere a forme d'indebitamento, nonché riesce a rispettare il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

IL REVISORE ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE, al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio.

Terni li, 26/01/2021

Il Revisore Unico

Dott. Paolo Mandolini *

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Mandolini', written over a horizontal line.